

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1385

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati ZANIBELLI e PATRINI

*Presentata il 30 aprile 1969*

Modifica all'articolo 4 del regio decreto 25 maggio 1936, n. 1049, concernente la composizione dei consigli di amministrazione degli Istituti autonomi case popolari

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nelle passate legislature sono state presentate a questa Assemblea ed al Senato proposte di legge tendenti a modificare il testo unico dell'edilizia popolare approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165.

Tali proposte non sono state esaminate, ma, in più occasioni, vari gruppi politici ed il Governo hanno espresso la volontà di porre mano ad un generale riordinamento della materia per aggiornarla in rapporto alle nuove funzioni degli Istituti ed ai compiti ad essi riservati nel settore sempre in espansione dell'edilizia popolare.

Il problema si ripropone attualmente e si presenta più complesso, anche se l'esperienza di questi ultimi anni consente di identificare con maggior chiarezza i compiti e le attribuzioni degli enti medesimi e la loro funzione nel crescente sviluppo dell'edilizia popolare.

Sarebbe pertanto auspicabile l'approvazione di un provvedimento che tendesse al riordinamento generale della materia.

Non è tuttavia intenzione dei proponenti affrontare, in questa sede, l'intero problema, bensì qualcosa di più ristretto e modesto che

può avere peso determinante per la democratizzazione degli IACP e che potrà servire in futuro per ricavare esperienze positive e suggerimenti utili per la riforma dell'intera legislazione.

Si tratta della semplice riforma dell'articolo 4 del regio decreto 25 maggio 1936, n. 1049, riguardante la composizione del consiglio di amministrazione degli istituti autonomi e la loro formazione con criteri che meglio rispondano alle esigenze di democratizzazione degli enti medesimi, nonché di funzionalità relativamente ai compiti che sono stati loro attribuiti nei vari campi dell'edilizia popolare e non di lusso.

La proposta si ispira inoltre al principio di restituire agli IACP quella fisionomia che fu loro propria fin dall'inizio, quando sorsero in alcune città per iniziativa delle amministrazioni locali, pur tenendo presente che i loro compiti sono ora notevolmente ampliati da recenti norme legislative.

Si propone quindi che il consiglio di amministrazione degli IACP sia composto da quattro consiglieri nominati dal consiglio comunale del capoluogo, da tre consiglieri nominati dal consiglio provinciale scelti in modo

da assicurare la rappresentanza delle minoranze ed inoltre la presenza dei comuni di maggior popolazione tra quelli della provincia, da un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici scelto tra gli impiegati della carriera direttiva del genio civile provinciale, da due assegnatari dell'ente, nominati dal consiglio comunale del capoluogo, da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nominali dal prefetto su designazione delle organizzazioni medesime. Si propone inoltre che il presidente sia nomina-

to democraticamente nell'ambito del consiglio di amministrazione.

Si prevede infine che il consiglio, nell'esigenza di una più efficiente funzionalità, possa costituire nel suo interno non più di quattro sottocomitati per gli affari riguardanti l'edilizia sovvenzionata, la GESCAL, la gestione case per i lavoratori agricoli dipendenti, l'assegnazione alloggi.

Pertanto, onorevoli colleghi, sottoponiamo la presente proposta di legge al vostro voto favorevole.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ARTICOLO UNICO.

L'articolo 4 del regio decreto 25 maggio 1936, n. 1049, è sostituito dal seguente:

« L'Istituto è retto da un consiglio di amministrazione costituito come appresso:

a) quattro consiglieri nominati dal consiglio comunale del capoluogo con voto limitato a tre, e dei quali uno in rappresentanza delle minoranze;

b) tre consiglieri nominati dal consiglio provinciale con voto limitato a due e dei quali uno in rappresentanza della minoranza e scelti in modo di assicurare la rappresentanza dei comuni che abbiano il maggior numero di abitanti, dopo il capoluogo;

c) un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici scelto tra gli impiegati della carriera direttiva dell'ufficio del genio civile competente per territorio;

d) due assegnatari in rappresentanza dell'Ente nominati dal consiglio comunale del capoluogo;

e) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti scelti tra le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, nominati dal prefetto, su designazione delle organizzazioni medesime.

Il presidente è eletto dal consiglio di amministrazione, a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Il consiglio di amministrazione, sulla base dello statuto, può nominare un vicepresidente.

Il consiglio di amministrazione può infine costituire, nel suo ambito, fino a quattro sottocomitati per gli affari riguardanti l'edilizia sovvenzionata, la gestione case per lavoratori, la gestione case per i lavoratori agricoli dipendenti, l'assegnazione alloggi ».